

L'operatività del trust attraverso l'esperienza concreta

Avv. Raffaella Sarro

Oggetto del mio intervento sarà la disamina di alcuni casi che ho affrontato nella mia esperienza di trustee professionale aventi come protagonisti, in maniera diretta o mediata, soggetti deboli e in relazione ai quali la soluzione trust è risultata quella più idonea a soddisfare le esigenze e risolvere le problematiche di tali soggetti.

Prima, però, di passare alla descrizione dei casi concreti, mi preme fare alcune considerazioni generali.

Il trust in favore di soggetti deboli è attualmente molto diffuso nella pratica, soprattutto se intendiamo la nozione di soggetto debole nella sua più vasta accezione, ovvero non limitata all'interdizione e all'inabilitazione ma estesa ai casi di incapacità non riconosciuta fino ad arrivare all'alcolismo, alla tossicodipendenza o, ancor più banalmente, ad una situazione di salute compromessa per età avanzata o malattia o di semplice debolezza per minore età.

Trattasi di trust istituiti per assicurare la necessaria assistenza a soggetti che versano in condizioni di disagio o debolezza per una pluralità di ragioni, anche e soprattutto dopo la scomparsa di genitori o congiunti.

Disponente di tali trust è, di regola, una persona vicina al soggetto debole (un genitore, un parente) e il termine finale di durata del trust coincide con la morte del soggetto debole.

Ciò non toglie che vi possano essere delle eccezioni, delle varianti o delle situazioni particolari che si cumulano, ovvero:

- a) casi in cui il trust è istituito da un soggetto che nell'attualità gode di buone condizioni di salute per cautelarsi contro futuri eventi avversi che possano riguardarlo;
- b) casi in cui il trust è istituito dallo stesso soggetto debole in vista di un eventuale aggravamento della sua malattia;
- c) casi in cui il trust è istituito da un soggetto sano sia per tutelare un soggetto che già si configura bisognoso di assistenza che per assicurare allo stesso disponente cure e quant'altro possa occorrergli in caso di una malattia improvvisa;
- d) casi in cui il trust è istituito da un soggetto sano al fine di assicurare assistenza e cure ad una pluralità di soggetti deboli o di realizzare un progetto avente come principali fruitori e beneficiari soggetti deboli.

Vi sono, infine, situazioni in cui il trust ha come oggetto non solo l'assistenza di persone, ma anche la cura di animali o di altri beni a cui tali persone sono particolarmente legati.

Nella mia esperienza di trustee professionale ho avuto modo di affrontare svariati casi di trust in favore di soggetti deboli, ognuno con le sue particolarità, ognuno con le sue complicazioni in quanto non bisogna sottovalutare che dietro ogni singola clausola dell'atto istitutivo, dietro ogni scelta c'è una persona che versa, più o meno indirettamente, in condizioni di disagio e sofferenza. Di seguito mi soffermerò su quelli che ho ritenuto più significativi e in relazione ai quali la società per cui lavoro svolge attualmente il ruolo di trustee, riportando le caratteristiche principali di ognuno e le ragioni che hanno spinto ad utilizzare il trust piuttosto che gli strumenti tradizionali di diritto interno.

Si va da casi in cui il soggetto debole è già individuato e coincide con lo stesso soggetto che istituisce il trust (esempi I e II) o con un membro della sua famiglia (esempi III e IV) a casi in cui la nozione è più sfumata e si allarga ad una collettività, più o meno identificata, di soggetti bisognosi di assistenza (esempi V e VI).

ESEMPIO I: IL CASO DI LINA

Il caso di Lina è molto particolare nel suo genere, sia per le caratteristiche della protagonista (una donna sola, senza parenti né amici, affezionatissima al suo cane e malata di cancro) sia per le

problematiche che l'hanno indotta a scegliere il trust come soluzione alle sue esigenze. Parlo di questa vicenda con un po' di commozione perchè oggi Lina non è più con noi, ci ha lasciato questa estate. Quando l'ho conosciuta, e non è stato molto tempo fa (maggio 2008), Lina è stata molto chiara, chiedendomi di trovare nel modo più veloce possibile, atteso il male che incalzava, una soluzione ai suoi problemi, ovvero:

- fare in modo da garantirle, in caso di aggravamento della malattia, tutte le cure necessarie, possibilmente senza allontanamento dalla casa familiare;
- assicurare, per l'ipotesi che lei fosse premorta, al suo adorato cagnolino una vita serena, in linea con quella svolta sino ad allora;
- curare, dopo la sua morte, tutti gli adempimenti relativi alla cerimonia funebre e alla tumulazione della sua salma nella tomba di famiglia;
- prendersi cura per sempre, con modalità particolari, sia della tomba di famiglia in Italia che di quella dei suoi nonni a Parigi;
- impiegare tutta la liquidità di sua proprietà nella realizzazione di opere di beneficenza a sostegno di soggetti deboli, nonché fare in modo da adibire gli immobili di sua proprietà ad abitazione per soggetti deboli.

La soluzione proposta ed attuata in tempi velocissimi, attese le condizioni sempre più gravi di Lina, è stata, chiaramente, l'istituzione di un trust. La particolarità di questo trust è la configurazione dell'atto istitutivo, la cui forma è semplice ed essenziale. Riporto in allegato questo atto, a dimostrazione di come se le esigenze di un soggetto che vuole porre in essere un trust sono semplici anche l'atto istitutivo di trust deve riflettere tale semplicità.

Questo caso dimostra come attraverso il trust si riescano a soddisfare i desideri più svariati di un soggetto, desideri che potrebbero sembrare anche banali (la cura del cane avrà fatto sorridere tanti) ma che spesso non lo sono per chi per una vita ha avuto solo quegli affetti.

ESEMPIO II: IL CASO DI RINALDO

Rinaldo è un cinquantenne benestante e colto che, dopo anni di lavoro, si gode ora una meritata pensione. E' solo e gode di ottime condizioni di salute ma ha un pensiero fisso che lo tormenta: vuole essere assolutamente sicuro che se gli dovesse accadere qualcosa ci sarà qualcuno che si occuperà di lui e che seguirà, per la sua cura e assistenza, quanto da lui minuziosamente indicato in una pletora di scritti che continuamente aggiorna. Finora questi scritti sono stati comunicati agli amici più stretti che si sono impegnati a rispettarli; addirittura Rinaldo ha fatto un testamento biologico e lo ha depositato presso un notaio. Ma il problema è sempre lo stesso: non c'è certezza alcuna che i suoi *desiderata* trovino esecuzione. Un trust riuscirebbe a risolvere i suoi crucci? La risposta è positiva e conferma, ancora una volta, l'estrema duttilità e versatilità dello strumento. Ed è così che Rinaldo ha istituito un trust, dettagliando minuziosamente nell'atto istitutivo:

- 1) da chi, come e dove dovrà essere curato/ assistito in caso di malattia o di incapacità;
- 2) come dovrà svolgersi il suo funerale;
- 3) le piccole incombenze a cui sarà tenuto il trustee in relazione alla cura del suo sepolcro

conferendo contestualmente nel trust così istituito tutto il suo patrimonio e riservandosi una piccola rendita annua a carico del trust per il suo mantenimento e le occorrenze della vita quotidiana.

E qui permettetemi un paragone: Rinaldo ha programmato tutto con lucidità e minuzia di particolari, modificando più volte i suoi desideri e sicuramente continuerà a farlo; il tutto è avvenuto in un clima disteso, ricordo ancora le risate con lui mentre discutevamo del suo "futuro" funerale... ; diverso il caso di Lina, perchè quando si ha già un problema, si è già malati, la mente è annebbiata e difficilmente si riesce ad essere lucidi. Ecco, questo è un altro vantaggio del trust, pianifico ora che sto bene, che ho tempo e serenità per farlo, e sono certo che se e quando mi succederà qualcosa qualcuno, ovvero il trustee, farà tutto quello che io ho programmato a mente lucida.

ESEMPIO III: IL CASO DI RINO

Rino è un ricco manager di Ancona, vedovo, con due figli, Anna, di tredici anni e Andrea, di sette anni. Andrea è cieco dalla nascita e, nonostante conduca una vita normale, necessita di un'assistenza continua. Rino, pur avendo un lavoro impegnativo, si dedica molto ad Andrea; la stessa Anna, nonostante la giovane età, è costantemente presente nella vita del fratello. Quando ho conosciuto Rino la cosa che più mi ha colpito è stata la sua dedizione totale ai figli; nel nostro primo colloquio mi ha parlato dei progressi di Andrea che stava imparando a leggere, di quanto fosse brava Anna a scuola, di come il suo primo pensiero di ogni mattina fosse quello di sistemare in un certo modo le pantofoline del figlio accanto al suo letto per fare in modo che lui le indossasse da solo con facilità. Da questo grande amore derivava la sua preoccupazione più grande, ovvero chi si sarebbe occupato dei figli se gli fosse successo qualcosa. Il suo pensiero non era rivolto solo alla morte ma anche ad uno stato di incapacità o ad una malattia che avrebbe potuto colpirlo. Rino era, infatti, ben consapevole che non basta possedere un discreto patrimonio per assicurare ai propri cari benessere e una vita serena ma è necessario avere qualcuno che si surrogi a noi al momento del bisogno e continui a fare quello che noi abbiamo sempre fatto. L'idea del trust lo ha subito colpito positivamente in quanto ha visto nel trustee un potenziale prosecutore della sua attività; ne è nato un atto istitutivo di trust in cui Rino ha dettato regole minuziose sulla cura personale del figlio per garantirgli non solo condizioni di vita decorose ed un'assistenza qualificata, ma anche il soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie inclinazioni. Precise regole sono, parimenti, state dettate nel medesimo atto istitutivo sia a favore di Rino (sulle modalità di cura dello stesso per l'ipotesi di sua sopravvenuta incapacità o malattia) che dell'altra figlia, Anna (sia sotto il profilo dell'assistenza della stessa in caso di incapacità sopravvenuta o malattia che per l'istruzione e l'avviamento al lavoro). Non mi dilungo oltre sull'atto; pensate solo che il livello di dettaglio è stato tale da arrivare addirittura ad onerare il trustee di sistemare giornalmente ad Andrea le pantofoline in un certo modo.

A quel punto però bisognava trovare un trustee che desse a Rino una certa tranquillità circa l'adempimento delle molteplici obbligazioni nascenti dal trust da lui istituito; e non è stata una scelta facile. In un primo tempo il pensiero è andato a Rino come primo trustee e, in caso di sua morte o incapacità, alla figlia Anna. Tale soluzione, però, non avrebbe risolto i dubbi sopraindicati, soprattutto per l'ipotesi che a Rino fosse accaduto qualcosa prima che Anna avesse raggiunto la maggiore età. Inoltre, Rino non voleva gravare Anna di un onere così grande ed a tempo indeterminato, onere che non le avrebbe consentito una vita libera e uguale a quella dei suoi coetanei e che, probabilmente, la stessa non sarebbe neanche riuscita a svolgere in maniera adeguata. Ciò in quanto non si trattava solo di assistere dal lato affettivo il fratello, ma anche di gestire un ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare. Di qui l'idea di nominare come trustee la trust company per cui lavoro; ora, è chiaro che un trustee professionale non potrà mai occuparsi personalmente di sistemare le pantofoline ad Andrea, ma pagherà qualcuno che lo farà in sua vece e avrà l'onere di controllare che tale soggetto esegua il compito affidatogli. Quanto a Rino, sarà il guardiano del trust ed in tale veste non solo controllerà che il trustee gestisca oculatamente i beni costituenti il fondo in trust ma si occuperà di tutti gli adempimenti connessi alla cura personale di Andrea. Dopo di lui tale incarico sarà assunto da Anna, sempre che la stessa abbia capacità e volontà di farlo; in ogni caso, anche se non ci sarà un guardiano, il trustee sarà tenuto a rispettare quanto previsto nell'atto, sia che riguardi la mera amministrazione dei beni che la cura personale di taluni soggetti. Ultimo aspetto da sottolineare è la durata di tale trust (che avrà fine con il verificarsi dell'ultimo dei due eventi tra la morte di Andrea e il raggiungimento del venticinquesimo anno di età di Anna) e la consistenza del fondo in trust che ha visto il conferimento da parte di Rino sia della nuda proprietà dell'immobile in cui attualmente abita la famiglia (in modo da conservare, vita natural durante, l'amministrazione ed il godimento del cespite destinato a soddisfare *post mortem* i bisogni dei suoi figli, soprattutto di Andrea) che di gran parte del suo patrimonio finanziario.

Cieco

ESEMPIO IV: IL CASO DEI CONIUGI NERI

alcol
I signori Neri sono due coniugi benestanti di circa 60 anni, con un'unica preoccupazione, il figlio Mario, in quanto quest'ultimo, benchè sia ormai giunto alla soglia dei quarant'anni, non ha ancora un lavoro fisso e da sempre manifesta gravi problemi con l'alcool. L'obiettivo dei coniugi è quello di proteggere il loro patrimonio per provvedere alle esigenze del figlio, soprattutto per il tempo in cui gli stessi non saranno più in vita.

L'istituzione di un Trust in tale caso si presenta perfettamente funzionale allo scopo, anche in virtù dell'ultrattività che caratterizza tale strumento, consentendo ai coniugi l'indiscusso vantaggio di provvedere a tutti i bisogni del figlio anche dopo la loro morte.

Disponenti del Trust sono i due coniugi congiuntamente; guardiani in prima battuta i coniugi Neri, dopo la loro morte o sopravvenuta incapacità persone vicine alla famiglia dagli stessi indicate.

L'atto istitutivo di trust è stato strutturato in modo tale da permettere al trustee di:

- tenere il fondo a disposizione dei due coniugi in qualità beneficiari vitalizi per la durata delle rispettive vite, con diritto degli stessi di abitare in eventuali immobili conferiti in trust o di indicare al trustee come utilizzarli (locazione, vendita etc.);
- concedere ai due coniugi anticipazioni senza limitazione alcuna a carico del fondo in trust.

Finchè almeno uno dei coniugi sarà in vita e capace, provvederà direttamente lo stesso al figlio debole ed il trustee avrà l'obbligo di corrispondergli le somme necessarie a tale mantenimento. Verificatasi tale condizione sarà, invece, obbligo diretto del trustee assicurare a Mario il mantenimento del precedente tenore di vita e quant'altro necessario. Relativamente alle modalità di attuazione di tale compito al trustee è stata riconosciuta ampia discrezionalità, prevedendo sia l'ipotesi che il trustee opti per l'erogazione diretta a Mario di una somma mensile che l'alternativa che il trustee provveda direttamente al suo mantenimento.

Il trust si estinguerà alla morte di Mario atteso che il patrimonio conferito in trust dai coniugi Neri dovrebbe dimostrarsi tendenzialmente superiore rispetto alle prevedibili esigenze del soggetto da assistere.

Beneficiari finali del trust saranno i discendenti di Mario ovvero altri soggetti individuati dai coniugi Neri, fermo restando che il trustee per tutta la durata della vita di Mario dovrà impiegare il fondo in trust in favore dello stesso se necessario.

Sono, infine, state previste clausole *ad hoc* che consentono l'anticipazione del termine finale di durata del trust sia nel caso in cui Mario venga a mancare prima della morte di uno o di entrambi i genitori che nell'ipotesi in cui cessi lo stato di debolezza di Mario.

ESEMPIO V: IL CASO DI LUCA

2
Luca è un ricco vedovo di Genova, ottantenne, con un importante patrimonio costituito da immobili e liquidità e avente come unico parente un figlio della sorella, cinquantenne e senza moglie né figli. Luca da sempre è stato molto vicino alle persone bisognose, offrendo sia il suo sostegno diretto a iniziative promosse da associazioni locali nell'assistenza a bambini ed anziani in condizioni di indigenza o affetti da disabilità, che contribuendo con importanti somme alla realizzazione di strutture dislocate su tutto il territorio italiano per l'accoglienza e la cura di questi soggetti. Attualmente Luca ha intenzione di finanziare interamente la costruzione di un nuovo padiglione destinato a poliambulatori e reparti di degenza all'interno di un noto ospedale per bambini di Genova. Per la realizzazione dell'opera ci vorranno, però, almeno tre anni e Luca è timoroso che la propria morte potrebbe impedire l'attuazione del suo proponimento. Nel contempo non vuole fare adesso una donazione diretta all'istituto ospedaliero per l'intero importo necessario alla costruzione del padiglione per due ordini di ragioni:

- *in primis*, perché teme che l'istituto una volta apprese le somme venga poi a destinarle, anche parzialmente, ad altri progetti e l'opera da lui voluta resti incompiuta;
- in subordine, perché vorrebbe partecipare attivamente alla realizzazione del progetto, finanziandolo per stato avanzamento lavori.

L'istituzione di un trust avente come scopo la realizzazione dell'opera sopradescritta ed il conferimento al trustee della intera somma stimata per perseguire tale finalità rappresentano, allora, una soluzione ideale in quanto consentono di realizzare entrambi gli obiettivi di Luca anche se nel frattempo quest'ultimo dovesse venire a mancare. La durata del trust sarà pari al tempo necessario per la costruzione del poliambulatorio o all'accertamento che lo scopo si è rivelato impossibile da raggiungere, in tutto o in parte. Il trustee impiegherà le somme conferitegli da Luca e i redditi da esse derivanti per realizzare lo scopo del trust; i versamenti all'istituto ospedaliero saranno fatti in relazione allo stato di avanzamento dei relativi lavori. Luca sarà parte attiva del progetto tramite l'assunzione del ruolo di guardiano del trust, ruolo che manterrà fino alla sua morte o sopravvenuta incapacità e che gli consentirà di collaborare con il trustee nell'attuazione dello scopo del trust. Dopo la morte o sopravvenuta incapacità, il ruolo di guardiano sarà assunto da un'associazione locale a sostegno dell'infanzia insieme al nipote di Luca.

ESEMPIO VI: IL CASO DI MARIO E LUCIANO

Mario e Luciano alcuni mesi fa hanno ricevuto in eredità dal padre Riccardo un importante patrimonio; è loro desiderio destinare parte di tale patrimonio alla realizzazione di opere caritatevoli a vantaggio di persone in stato di necessità e, più in generale, per scopi di utilità sociale.

Tale progetto è stato accolto con entusiasmo anche dai loro figli, che si sono dimostrati pronti a collaborare sia economicamente che nella gestione del progetto.

Comune desiderio dei due fratelli è quello di partecipare attivamente al progetto, tramite l'individuazione di volta in volta del soggetto, persona fisica o giuridica, meritevole di sostegno economico e l'elargizione allo stesso delle risorse necessarie. Nel contempo vorrebbero continuare a mantenere una posizione attiva nella gestione del patrimonio da destinare a scopi benefici, affiancando gli intermediari finanziari nella scelta degli investimenti da effettuare con tale patrimonio. Mario e Luciano ci tengono, inoltre, a che, nel caso di morte o incapacità di uno di essi, i figli di ciascuno subentrino al padre nella gestione del progetto e del patrimonio ad esso destinato.

Mario e Luciano hanno riflettuto a lungo sui possibili strumenti da utilizzare per realizzare il loro progetto; scartata a priori l'ipotesi della donazione (e le ragioni sono talmente palesi che neanche sono a richiamarle) restava da scegliere tra fondazione italiana e trust interno di scopo. I due strumenti sono apparentemente molto simili tra di loro: al pari del trust, con la costituzione di una fondazione il fondatore si spoglia in modo definitivo della disponibilità di parte o di tutti i suoi beni a favore del patrimonio della fondazione; tale patrimonio viene destinato allo scopo voluto dal fondatore quale scopo della fondazione. Da una analisi più attenta emergono, però, delle differenze sostanziali; elenco le più significative:

- la fondazione è sottoposta ad un regime assai più rigido rispetto a quello del trust in quanto soggetta a regolamentazioni e forme di controllo di natura pubblica. Con il trust, invece, tale controllo è solo eventuale in quanto il disponente può prevedere tutte le raccomandazioni a cui deve attenersi il trustee e scegliere la persona o l'ente incaricati di vigilare sull'attività del trustee ma potrebbe anche omettere di nominare dei garanti. Rispetto alla fondazione il trust, inoltre, presenta una maggiore flessibilità nella definizione delle regole amministrative interne e in merito alla gestione dei fondi da destinare a scopo caritatevole, nonché modelli di certificazione e trasparenza contabile più semplici;
- generalmente il fondatore non partecipa all'amministrazione del patrimonio della fondazione che è invece affidato agli amministratori da lui nominati. Diversamente, nel trust

il disponente può entrare a vari livelli nel processo decisionale, o assumendo l'incarico di guardiano o spingendosi addirittura ad assumere direttamente l'incarico di trustee;

- non è giuridicamente possibile la costituzione e la registrazione di una fondazione in assenza di risorse materiali adeguate; di converso, nessuna legislazione di common law prevede la presenza di un requisito patrimoniale minimo all'atto dell'istituzione di un trust.

Alla luce di quanto sopradescritto Mario e Luciano alla fine hanno scelto di istituire un trust interno di scopo di durata illimitata e finalizzato in via esclusiva alla realizzazione di opere di beneficenza, ritenendo che tale strumento fosse quello che realizzasse in maniera completa i loro *desiderata*. Il trust, infatti, avrebbe loro consentito di avere un controllo più o meno diretto su tutte le attività svolte, anche al fine di verificare l'efficiente e corretta destinazione delle risorse devolute, al contempo creando un vero e proprio patrimonio separato in relazione ai beni da amministrare. A tal fine l'atto istitutivo avrebbe previsto una clausola legittimante i disponenti (ovvero Mario e Luciano) nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e supervisione che essi intendevano esercitare, assicurando nel contempo la continuità delle loro funzioni tramite i loro discendenti. Più specificamente, atteso che finalità del trust sarebbe stata solo ed esclusivamente la realizzazione di opere di beneficenza, i disponenti, riuniti in un comitato, avrebbero assunto le decisioni in merito ai soggetti cui erogare liquidità, alle modalità di erogazione e alla gestione dei beni costituente il fondo in trust e il trustee avrebbe dato a ciò pronta esecuzione. Nel tempo sarebbero subentrati ai disponenti i figli interessati a proseguire l'attività benefica. L'atto avrebbe, inoltre, previsto la possibilità di effettuare conferimenti successivi al trust, di liquidità ma anche di altri beni, non solo da parte di Mario e Luciano, ma anche da parte di terzi animati anch'essi dalle stesse finalità benefiche.

Contatti

Avv. Raffaella Sarro
Aletti Fiduciaria S.p.A.
via G.Giulini, 3,
20123 Milano

tel. : 02-85863226-3355274065

e-mail: raffaella.sarro@alettifiduciaria.it

Atto istitutivo del Trust "Famiglia V. Trust"

Art. 1. Istituzione di Trust

Ho bonificato il 23 maggio 2008 la somma di euro 5.000,00 sul conto corrente n. (...) presso la Banca Popolare di Verona, (...), intestato a Aletti Fiduciaria S.p.A., con sede in Milano, via Giulini n. 3, e nomino la suddetta società Trustee sia di tale somma sia delle ulteriori somme e beni, anche immobili, che le trasferirò, per atto fra vivi o per testamento, nella sua qualità di Trustee. Il Trust così istituito è denominato "Famiglia V. Trust".

Il Trustee è titolare di ogni potere spettante al pieno proprietario sulle somme e sui beni che gli trasferirò e, quindi, potrà disporne in qualunque modo ritenga, senza che mai gli si possa opporre mancanza di potere.

Art. 2. Scopo del Trust

Lo scopo del Trust è di promuovere e realizzare iniziative che ricordino la famiglia V. nel campo della assistenza all'infanzia e dei bisognosi.

Più specificamente, il trustee dovrà:

1. istituire una borsa di studio annuale dell'importo di Euro 50.000,00, periodicamente rivalutata secondo l'andamento del costo della vita, intitolata ai miei genitori C. V. e L. M. per consentire a giovani medici ricercatori, italiani o stranieri, di completare ricerche in contesto oncologico/ematologico o pediatrico, avvalendosi nella selezione di un comitato scientifico che lo stesso Trustee provvederà a nominare;

2. scegliere periodicamente uno o più bambini orfani o in stato di abbandono, onde sostenerli e seguirli nell'educazione, nello studio e nella vita personale fino al raggiungimento della maggiore età;

3. fornire un alloggio ai genitori bisognosi i cui figli siano ricoverati presso l'Ospedale Gaslini o altre Case di Cura liguri, in modo che ivi possano soggiornare in occasione delle visite ai propri figli.

Art. 3. Legge regolatrice. Guardiano

Il Trust è sottoposto alla legge di Jersey. Essa consente l'istituzione di trust di scopo "non-charitable" a condizione che vi sia sempre un soggetto, denominato "protector" - in italiano: "guardiano" - titolare del potere di ottenere l'adempimento delle obbligazioni del trustee. Nomino, quindi, temporaneo Guardiano del Trust il Dott. G. M., sopra generalizzato, gravandolo di nominare appena possibile altro Guardiano (uno o più persone); ciò perché il Trust andrà anche a suo vantaggio, come dirò più avanti, e non voglio che egli si trovi in conflitto di interessi. Il Guardiano avrà tutti i poteri che la legge di Jersey gli attribuisce. Qualora il Trust si trovi, per una qualsiasi ragione, senza Guardiano, spetterà al Trustee, che è a ciò obbligato, ottenere la nomina del Guardiano dal Presidente del Collegio Notarile di Genova. In caso di sua inerzia, ogni interessato potrà rivolgersi al Presidente del Collegio Notarile di Genova per ottenere la nomina del Guardiano.

Art. 4. Durata

Il Trust durerà fino a quando il complesso dei beni abbia sufficiente consistenza; in mancanza, il Trustee trasferirà i beni a un altro trust o a una fondazione o a una Onlus che persegua obiettivi analoghi a quelli qui indicati. Ritengo che il Trust istituito per mezzo di questo documento rientri pienamente nella previsione dell'art. 3 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

Art. 5. Obblighi accessori del Trustee

Obbligo il Trustee a cinque piccole attività, obiettivamente di modesto rilievo economico, ma che per me sono importanti:

1. occuparsi di me in caso di mia malattia o incapacità, assicurandomi le migliori cure possibili e l'assistenza necessaria;

2. continuare ad occuparsi della gestione e della manutenzione della tomba in cui riposano mio nonno L. A. e il mio bisnonno D. E. in Parigi nel Cimitero (...), assicurando il rinnovo a scadenza della concessione dei terreni su cui è edificata la suddetta tomba;

3. fare il necessario affinché io, la mia mamma ed altri parenti che indicherò siano sepolti in un unico luogo nel cimitero monumentale di Como, senza che vi sia la possibilità che in tale tomba riposino membri delle famiglie V., C. e L. e qualsiasi mio altro parente o affine diversi da quelli che io avrò specificamente indicato assicurando il rinnovo a scadenza delle concessioni e provvedendo alla manutenzione, fioritura ed illuminazione del detto sepolcro;

4. occuparsi delle ceneri della mia nonna materna B. L. e di mio zio A. L., facendo in modo di collocarle nel cimitero monumentale di Como ove sarò anche io;

5. dopo la mia morte affidare il mio cane, S., alla signora M. S. e, qualora essa venisse meno o non volesse o potesse occuparsene, alla signora G. M. affinché ne abbiano cura come farei io;

il Trustee è autorizzato a versare loro "una tantum" la somma di euro 10.000,00.

Art. 6. Beneficiari del Trust

In aggiunta allo scopo del Trust, sopra definito, e alle cinque piccole attività aggiuntive, il Trust ha anche due beneficiari.

1. Il Signor G. M., come sopra generalizzato, e, dopo la sua morte, i suoi discendenti senza limite potranno abitare l'immobile in Menaggio, prov. di Como, che ho in animo di trasferire al Trustee con tutti gli arredi che esso contiene, con facoltà di indicare altri in propria vece, a condizione che si occupino della manutenzione e conservazione del bene e che preservino gli arredi; tutto ciò a condizione che il Trustee non debba alienare il bene;

2. C. M., figlio di G., (...), deve essere economicamente sostenuto dal Trustee in caso di malattia e il Trustee dovrà corrispondergli o impiegare in suo favore la somma di euro 50.000,00, da rivalutare nel tempo in relazione al costo della vita, per studi di specializzazione o per aiutarlo nell'intraprendere una attività economica entro il compimento del venticinquesimo anno di età.

Art. 7. Indicazioni vincolanti

Il Trustee può alienare i beni immobili e ogni altro bene io gli trasferisca qualora lo ritenga opportuno per realizzare lo scopo del Trust, ma deve seguire questo ordine:

l'immobile in Rapallo, (...) deve essere alienato per primo;

l'immobile in Rapallo, (...), che deve rimanere chiuso con tutti i suoi arredi può essere alienato per secondo;

l'immobile in Menaggio (...), di cui sopra, deve essere alienato per terzo;

l'immobile in Rapallo (...) deve essere alienato per ultimo;

I gioielli che trasferirò al Trustee dovranno, in mancanza di mie diverse indicazioni, essere posti a disposizione dei musei o altre istituzioni culturali e potranno essere alienati dal Trustee quando egli lo riterrà.

Art. 8. Compenso del Trustee

Mi riservo di pattuire con il Trustee il suo compenso che potrà prelevare dal fondo in trust; ogni costo del Trustee sarà sostenuto per mezzo del fondo in trust, in modo che egli non debba mai anticipare alcuna somma.